

A nome della Commissione quindi prego la Camera di voler respingere tutti gli emendamenti.

Presidente. Resta dunque inteso, che l'onorevole ministro e la Commissione accolgono solo l'emendamento dell'onorevole Falcioni circa la notificazione per biglietto, e quello dell'onorevole Mezzanotte circa la determinazione del termine del deposito nelle cause commerciali.

Vigna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vigna. Quanto alla parte del mio emendamento che riguardava la riduzione del termine la ritiro, come ritiro pure quella relativa alla notificazione per biglietto.

Rimane un punto che riguarda il deposito delle deduzioni. L'onorevole ministro ha detto che all'articolo 9 sia reso di diritto il rinvio quando si presentano nuove domande o nuovi documenti. Intende di comprendere fra le domande, anche le deduzioni di prove?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. È naturale!

Vigna. Allora ritiro questo emendamento associandomi nelle altre parti a quello del collega Mezzanotte.

Presidente. Viene ora l'altro emendamento dell'onorevole Calvi che leggo:

Aggiungere al primo comma le parole seguenti:
« e anche con biglietto. Qualora il termine fissato per l'udienza sia quello di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 147 Codice di procedura civile, dovrà il deposito farsi nello stesso giorno successivo negli altri due, dandosene notizia alla parte convenuta con la citazione medesima.

« Calvi, Pivano, Falcioni, Cuzzi, Calleri Enrico, Bergamasco, A. Lucchini, A. Farinet, Mezzanotte, Ottavi. »

È presente l'onorevole Calvi?

Cuzzi. Come firmatario di questo emendamento, altro di quelli da me pure firmati per averli già proposti nel seno della Commissione, non essendo presente l'onorevole Calvi, dichiaro di ritirarlo perchè si confonde con quello dell'onorevole Mezzanotte.

Presidente. L'onorevole Mezzanotte aveva poi proposto di sopprimere il secondo comma dell'articolo. Insiste nella sua proposta?

Mezzanotte. Insisto.

Presidente. Allora bisognerà votare per divisione.

L'onorevole Mango insiste sulla proposta di sopprimere nel secondo comma le parole: « le parti o loro rappresentanti? »

Mango. Per conto mio, per non compromettere la grave questione dell'esercizio professionale, e della necessità che le parti sieno rappresentate, e per riservare questa questione integra per il futuro, io non insisto nè sopra questo comma, nè, naturalmente, sulle modifiche agli articoli 8 e 13.

Presidente. L'onorevole Mezzanotte ha un'altra proposta, di sopprimere al comma terzo la parola: « tuttavia ». Insiste?

Mezzanotte. Insisto.

Presidente. Segue l'emendamento Di Stefano, che leggo:

« Salvo il disposto dell'articolo 382 Codice procedura civile, il procuratore dell'istante dovrà, nel giorno fissato per la comparizione, depositare all'udienza nelle mani del cancelliere insieme al mandato i documenti della causa e comunicherà la comparsa.

« Ove il procuratore del convenuto non depositi, nella stessa udienza insieme al mandato i documenti, e chiedi un rinvio, gli sarà accordato.

« Nell'udienza, in cui la causa sarà rinviata, salvo l'accordo dei procuratori delle parti o giustificati motivi, per cui il presidente potrà accordare altro differimento, il procuratore del convenuto comunicherà la sua comparsa e depositerà presso il cancelliere i documenti.

« In tal caso, ove il procuratore dell'attore non chieda un rinvio per lo esame dei documenti del convenuto e per la presentazione di altri documenti, rinvio che dovrà essergli accordato, la causa sarà posta in discussione e sarà nominato uno dei componenti il Collegio per farne la relazione all'udienza, o sarà assegnata l'udienza per la trattazione.

« Nel caso di rinvio per la presentazione di nuovi documenti da parte del procuratore dell'attore, il procuratore del convenuto avrà diritto, ove lo chieda, al differimento per la presentazione di altri documenti. »

Metterò ai voti questo emendamento; se non è approvato allora voteremo l'articolo per divisione con le aggiunte che ministro e Commissione hanno accettato.